

Divisione Gioventù e Cooperazione Internazionale  
 Settore Politiche Giovanili  
 GG  
 0/B

2007 06901/050

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	
10 DIC 2007	
PRODOTTORE	95/5
SEZ.	51

CITTÀ DI TORINO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 ottobre 2007

**OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA. APPROVAZIONE.**

Proposta dell'Assessore Levi.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0104024/5) approvata l'11 maggio 2001, esecutiva dal 31 maggio 2001, erano definite le linee generali di indirizzo della Città e gli interventi di prevenzione verso i minori che commettono reati, con particolare attenzione ai minori stranieri.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0200343/50) approvata il 29 gennaio 2002, esecutiva dal 17 febbraio 2002, venivano approvati i contenuti e le linee operative per l'avvio degli indirizzi programmatici finalizzati agli interventi di prevenzione sul tema del trattamento e reinserimento dei minori, italiani e stranieri, coinvolti nell'area del penale. Tra le altre indicazioni, venivano ridefinite più propriamente le competenze degli Assessorati interessati: le attività attinenti alle funzioni di prevenzione, di educazione alla legalità e ricomposizione dei conflitti all'Assessore alle Politiche Giovanili e Cooperazione Internazionale; le attività attinenti alla cura ed al trattamento dei minori in difficoltà all'Assessore alla Famiglia ed ai Servizi Sociali; l'inserimento dei minori nelle politiche attive del lavoro e di orientamento e formazione all'Assessore alle Politiche del Lavoro e alla Formazione Professionale; le attività di prevenzione alla dispersione scolastica e all'alfabetizzazione, all'inserimento e/o recupero scolastico presso i CTP e le scuole cittadine all'Assessore al Sistema Educativo.

Nel corrente anno è stato ricostituito un coordinamento interdivisionale composto da: Settore Politiche Giovanili, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico, Divisione Risorse Educative e Settore Integrazione.

Al gruppo tecnico interdivisionale è stato demandato il compito di facilitare il passaggio dalle linee di indirizzo ai piani di fattibilità dei diversi interventi individuati, ridefinendoli e rimodulandoli alla luce dell'interpretazione normativa.

Il gruppo tecnico interdivisionale, rispetto a quanto sopra esposto, ha individuato quali indirizzi della Città: sviluppare una funzione di snodo tra i minori che commettono reati e le diverse opportunità e risposte della città; attivare un punto di osservazione privilegiato, onde evitare che i giovani e soprattutto i più giovani entrino nel sistema penale, o per lo meno, siano privati della libertà; fare in modo che gli autori di trasgressioni non si deresponsabilizzino e che la vittima possa ottenere uno spazio d'attenzione mirato in un'ottica riparativa; cercare un miglioramento del clima sociale attraverso meccanismi distinti dal controllo sociale formale; evitare che i minori e i giovani stranieri siano discriminati nelle opportunità di cittadinanza.

L'impegno della Città, rispetto ai comportamenti trasgressivi dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani in genere, deve quindi collocarsi nel "prima" che i ragazzi entrino in carcere, per evitare loro l'esperienza carceraria; nel "dopo" per intraprendere percorsi di cittadinanza ed evitare la recidiva, riservando alla presenza nel carcere un ruolo di osservazione e di aggancio per percorsi esterni. Ne deriva la necessità di continuare a garantire ai giovani soggetti a misura penale, al

termine della stessa, i seguenti interventi: accompagnamento educativo, spazi di ascolto e di mediazione, percorsi di riparazione, percorsi di orientamento, tirocini formativi e lavorativi, orientamento e sostegno scolastico; inserimenti residenziali e semiresidenziali.

Onde trasformare i piani di fattibilità dei diversi interventi individuati dal gruppo tecnico interdivisionale, anche alla luce delle indicazioni evidenziate dalla Sotto-Commissione Tecnica Minori ex art. 13 D.Lgs. 272/89, si è provveduto a predisporre un protocollo d'intesa, che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. ), fra la Città di Torino ed il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Si rende ora necessario approvare suddetto Protocollo d'Intesa per renderlo operativo.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il Protocollo d'Intesa da stipularsi tra: la Città di Torino, rappresentata dal Sindaco Dr. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (TO) il 01/09/1948, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Comune di Torino, P.za Palazzo di Città 1; il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, rappresentato dal Dirigente, dr. Antonio Pappalardo, nato a Catania il 30/07/1963, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, corso Unione Sovietica 327 Torino;

2) di costituire un tavolo interdivisionale programmatico/orientativo coordinato dal Settore Politiche Giovanili;

3) di demandare a successivi provvedimenti attuativi e protocolli di intesa riguardanti le singole Divisioni della Città con il Centro di Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d'Aosta le ulteriori specificazioni gestionali ed organizzative;

1. di rimandare, per quanto di competenza della Città di Torino, alle successive determinazioni delle singole Divisioni della Città, anche in ordine ai relativi impegni di spesa.

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA LA CITTÀ DI TORINO, E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

#### PREMESSO CHE

- a) Le Convenzioni internazionali, comprese le "regole di Pechino", e molte esperienze fatte negli ultimi decenni indicano che una risposta utile al reato di ogni minorenne, sia italiano che straniero, non può basarsi principalmente sulla repressione e tanto meno sulla privazione della libertà, bensì su una persuasione, forte, della necessità di stipulare un "contratto sociale" che consenta una convivenza pacifica volta ad una integrazione e soprattutto alla fondazione di una società multiculturale.
- b) La legge nazionale n. 176 del 1991 che ratifica la Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo afferma all'art. 3 l'interesse superiore del minore come considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano.
- c) La Città e il Centro per la Giustizia Minorile si impegnano a promuovere una cultura fondata sulla legalità, sulla gestione dei conflitti non costruita sulle categorie morali della colpa e della sanzione, sulla giustizia radicata sui principi della riparazione e della responsabilizzazione individuale e/o collettiva.
- d) La Città, riconoscendosi quale garante di non esclusione, si impegna alla prevenzione della devianza minorile attraverso l'attivazione di progetti coordinati in una ottica di sviluppo di comunità, nella consapevolezza che l'individuazione di opportune strategie in campo educativo, sociale, culturale sono in grado di agire sulle cause e sugli effetti dell'insicurezza, si impegna inoltre a far sì che, in quest'ottica, la risposta alla trasgressione giovanile (individuata nel suo specifico significato di "evento relazionale" fra vittima ed autore del reato, quali attori sociali e non solo giudiziari) sia valutata in termini di riparazione del danno e non solo di pena.
- e) La Città, riconosce il minore quale portatore di diritti di cittadinanza e si fa garante del rispetto dei medesimi anche per coloro che, a causa delle loro origini e condizione, non possono usufruirne a detrimento della loro integrazione sociale.
- f) La Città si impegna, assieme agli altri attori sociali, ad individuare politiche e programmi che rendano praticabili percorsi d'inclusione, soprattutto nei confronti dei minori stranieri, ma non solo, al fine di rispondere con le modalità più adeguate alle complesse dinamiche sociali che si sviluppano nel difficile percorso di interazione fra modelli culturali diversi.

- g) La Città si impegna a favorire la creazione di una comunità educante consapevole del proprio ruolo di accompagnamento di adolescenti e giovani lungo il loro percorso di crescita. Con tale finalità intende creare spazi di incontro, riflessione e momenti di formazione per gli adulti che si occupano di giovani e offrire occasioni di ascolto ai giovani in difficoltà o in situazioni di conflitto, che possono evolvere in comportamenti penalmente perseguibili.
- h) L'affermazione dei diritti e degli interessi dei minori si legano ad obiettivi generali da perseguire tramite risposte che devono, nel contempo: prendere in considerazione l'adolescente nella sua globalità (vita affettiva, psicologica, scolastica, familiare, status giuridico...); sviluppare il dialogo e l'ascolto tra le generazioni; poggiare sulla partecipazione degli stessi giovani e sulla mobilitazione dei loro impeti vitali; essere impostate sul lungo periodo e puntare sulla ricerca di soluzioni durature.
- i) Le funzioni di sostegno, la cui titolarità è in capo principalmente ai Comuni, devono essere sviluppate in un'ottica di progettazione condivisa che veda coinvolte istituzioni (in particolare ASL, Scuola, Autorità Giudiziarie Minorili, Servizi Minorili della Giustizia), Settori dell'Amministrazione comunale e privato sociale, mondo della cooperazione e volontariato (ex legge 285/97 e 328/2000).
- l) La Città di Torino, con le Divisioni Servizi Sociali, Gioventù e Cooperazione Internazionale, Lavoro Orientamento Formazione e Servizi Educativi già da tempo collabora con l'Amministrazione della Giustizia Minorile con i compiti e le funzioni definite dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2002-00343/50 del 29 gennaio 2002;
- m) I Centri per la Giustizia Minorile, provvedono, attraverso i propri Servizi Minorili, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi educativi in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale, attraverso l'attivazione di percorsi formativi e lavorativi dei minori entrati nel circuito penale. Essi, sono competenti, insieme ai servizi territoriali, per la ricerca ed utilizzazione delle risorse presenti sul territorio al fine di costruire interventi utili finalizzati al reinserimento sociale dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale;
- n) Tra la Città di Torino ed il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è, da tempo, in corso una riflessione finalizzata sia all'individuazione di prassi operative all'interno di un quadro di collaborazione paritaria tra i due Enti, sia alla predisposizione di interventi globali a favore dei minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, residenti nel Comune di Torino o stranieri ivi dimoranti;
- o) E' stato opportuno avviare una riprogrammazione globale degli interventi socio-educativi-lavorativi a favore dei giovani dell'area penale minorile, nell'ambito delle attività della Sotto - Commissione Tecnica Minori ex art. 13 D.Lgs 272/89 ed, in particolare, si è proceduto ad una rivisitazione ed attualizzazione della Circolare Regionale n. 6389 del 25 settembre 1991;

● p) Tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, la Procura ed il Tribunale per i minorenni di Torino è stato rinnovato, nel novembre 2006, il Protocollo d'Intesa Interistituzionale per la prosecuzione del "Progetto Riparazione" comprendente interventi di mediazione e attività di utilità sociale, nonché sperimentazioni sulla gestione e mediazione dei conflitti, sia in ambito scolastico sia in ambito sociale, finalizzate alla prevenzione della denuncia/querela, nonché percorsi di educazione alla gestione dei conflitti ed alla legalità, in collaborazione con le istituzioni del territorio.

● q) E' necessario continuare a garantire ai giovani soggetti a misura penale, al termine della stessa, ove necessario, gli interventi già precedentemente attivati e finanziati dai Servizi Minorili della Giustizia: accompagnamento educativo, spazi di ascolto e di mediazione, percorsi di riparazione, percorsi di orientamento, tirocini formativi e lavorativi, orientamento e sostegno scolastico, inserimenti residenziali o semiresidenziali, affidamenti familiari anche con sostegno professionale. E' da tener presente che la competenza dei Servizi minorili si estende anche ai giovani infraventunenni sottoposti a misura penale e per quanto riguarda i soggetti in messa alla prova, la competenza tecnica si protrae fino al compimento del venticinquesimo anno d'età.

● r) E' necessario altresì favorire, in un'ottica di intervento globale, qualora opportuno, l'avvio degli interventi di cui sopra nel periodo immediatamente precedente l'eventuale applicazione di una misura penale.

#### VISTO

Il D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, artt. 23 e 25;

Il D.P.R. 448/88;

Il D.Lgs 272/89;

La L. 354/1975;

Il DPR 230/2000;

La legge 285/1997;

La legge 328/2000;

Il D. Lgs 286/98 e Legge 189/2002

La legge regionale 1/2004 attuativa della legge 328/2000

#### TRA

La Città di Torino, rappresentata dal Sindaco Dr. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (TO) il 01/09/1948, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Comune di Torino, P.za Palazzo di Città 1

E

Il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, rappresentato dal Dirigente, dr. Antonio Pappalardo nato a Catania il 30/07/1963, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, corso Unione Sovietica 327 Torino

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

La Città di Torino costituisce un coordinamento interdivisionale composto da: Settore Politiche Giovanili, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico, Divisione Risorse Educative e Settore Integrazione.

L'attuazione degli impegni assunti dalla Città di Torino sarà garantita dai Direttori e/o Dirigenti dell'Amministrazione che costituiranno un tavolo programmatico/orientativo coordinato dal Settore Politiche Giovanili

### Art. 2

La Città di Torino attraverso:

1. il Settore Politiche Giovanili, si impegna a:
  - Garantire la continuità del Centro Mediazione ed ampliarne l'attività all'area scolastico-sociale;
  - Attivare un coordinamento cittadino tra soggetti, pubblici e privati, impegnati in attività di mediazione, di ascolto, di formazione e sensibilizzazione alla gestione dei conflitti;
  - Offrire opportunità di formazione e di sensibilizzazione, degli adulti in contatto con i giovani, alle tecniche di ascolto, di mediazione e di gestione dei conflitti;
  - Fornire ai Servizi Minorili della Giustizia comunicazione sulle iniziative rivolte ai giovani e concordare eventuali modalità di accesso facilitato alle opportunità socio-culturali per gli adolescenti sottoposti a procedimento penale.
2. la Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie si impegna a favore di minori residenti o stranieri ivi dimoranti, a:
  - Assicurare la continuità di interventi a favore dei minori sottoposti a misura penale, per il periodo successivo al termine della stessa, quali ad esempio orientamento scolastico-professionale, tirocini formativi e lavorativi, accompagnamenti educativi e di sostegno scolastico, inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali e in servizi a "bassa soglia", affidamenti familiari anche con sostegno professionale;

- Promuovere l'attivazione degli interventi di cui sopra anche nella fase precedente l'applicazione di una misura penale;
  - Organizzare e predisporre interventi di sostegno educativo, di ricerca e promozione delle risorse locali anche con l'accompagnamento dei minori e dei giovani sottoposti a procedimento penale per i quali è previsto lo svolgimento di Attività di Utilità Sociale da svolgersi preferibilmente nei territori di appartenenza degli stessi.
  - Assicurare le funzioni ponte tra il Servizio Tecnico del Centro per la Giustizia Minorile, Centro Prima Accoglienza, Istituto Penale per minorenni "Ferrante Aporti", Ufficio di Servizio Sociale Minori e Ufficio Minori Stranieri in merito agli interventi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, attraverso il rinnovo dello specifico protocollo operativo.
  - Stipulare con il Centro Giustizia Minorile attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, sentita l'Autorità Giudiziaria, specifico protocollo operativo relativo alla titolarità dell'indagine sociale e compiti dei servizi a seguito dell'emanazione, da parte della Regione Piemonte, delle nuove linee guida applicative del DPR 448/88.
3. la Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico, si impegna a:
- Realizzare e coordinare di concerto con la Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie e la Divisione Servizi Educativi azioni di orientamento e formazione al lavoro rivolte ai giovani italiani e stranieri, in fascia d'età 16-18 anni, con riferimento agli atti di indirizzo e alle direttive per la gestione ed integrazione dei servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, emanate rispettivamente dalla regione Piemonte e dalla Provincia di Torino.
  - Individuare in quest'ottica progetti di intervento, anche attraverso il coinvolgimento delle reti sociali, finalizzati all'attivazione di tirocini orientativi, formativi e di inserimento lavorativo nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sui Tirocini della Città, e delle rispettive responsabilità, risorse strumentali, professionali ed economiche messe a disposizione.
4. la Divisione Servizi Educativi, si impegna a:
- Realizzare e coordinare interventi contro la dispersione scolastica per il successo formativo, rivolti ai giovani italiani e stranieri, con particolare riferimento alla fascia d'età 15-18 anni al fine di rendere effettivo l'obbligo scolastico e formativo dei giovani all'istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età. Gli interventi sono diversificati e realizzati con il metodo dell'azione in rete locale che coinvolge una pluralità di soggetti sul territorio (associazioni di volontariato, ONG, cooperative per la mediazione culturale ecc.);
  - Realizzare interventi di orientamento scolastico e professionale in rapporto con le scuole medie inferiori e superiori e i CTP e con le agenzie di formazione professionale: interventi sia individuali che di gruppo, che mirino ad inserire i giovani in percorsi formativi idonei a migliorare l'entrata nella vita attiva.

5. il Settore Integrazione si impegna a:

- Sostenere esperienze di auto-aiuto genitoriale, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni, rispetto alle difficoltà connesse ai modelli educativi, ai rapporti di costruzione di identità e alle contrapposizioni legate all'acquisizione di autonomia dei giovani migranti;
- Sostenere l'aggiornamento degli educatori e degli insegnanti della scuola sulla dimensione pedagogica dell'insegnamento interculturale;
- Generare relazioni positive che, partendo dalla scuola e dai luoghi di aggregazione, sappiano valorizzare le competenze sociali e culturali dei giovani, offrendo loro opportunità di visibilità e riconoscimento della loro funzione sociale;
- Promuovere azioni di promozione e di "identificazione positiva"
- Attivare strategie per il coinvolgimento dei giovani soggetti a procedimento penale e delle loro famiglie.

Art. 3

Il Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria si impegna a:

- Affidare interventi di orientamento, tirocini formativi e lavorativi, accompagnamento educativo e sostegno scolastico attraverso contratti di prestazioni d'opera e di servizio educativo da stipulare con agenzie, garantendo la necessaria copertura finanziaria;
- Provvedere nei limiti del budget assegnato, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, agli inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali di minori sottoposti a misure penali;
- Concordare con la Città di Torino gli interventi di Attività di Utilità Sociale e provvedere alla spesa relativa alla copertura assicurativa dei minori e dei giovani sottoposti a procedimento penale per i quali viene previsto lo svolgimento delle stesse.
- Avviare, laddove possibile e opportuno, in alternativa a inserimenti nelle comunità residenziali, interventi di affidamento familiare anche con sostegno professionale per minori soggetti a misure penali, con priorità per quei minori soggetti anche a provvedimenti civili dell'Autorità Giudiziaria minorile e/o seguiti dai Servizi della Città.
- Estendere le opportunità di formazione e informazione degli operatori, attivate all'interno del locale Sistema della Giustizia Minorile, ad operatori del Comune di Torino.
- Confermare la partecipazione al Coordinamento Risorse del Centro per la Giustizia Minorile ad uno o più rappresentanti della Città di Torino.
- Stipulare, attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile, con la Divisione Servizi Sociali specifico protocollo operativo relativo alla titolarità dell'indagine



sociale e compiti dei servizi a seguito dell'emanazione, da parte della Regione Piemonte, delle nuove linee guida applicative del DPR 448/88

#### Art. 4

I firmatari del presente Protocollo d'Intesa si impegnano a:

- Predisporre idonei criteri, procedure e strumenti per la segnalazione dei casi di cui ai punti precedenti;
- Esercitare congiuntamente attività di monitoraggio, verifica e valutazione sulla realizzazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

#### Art. 5

##### Disposizioni finali

- La Città di Torino ed il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria possono proporre integrazioni e/o modifiche anche in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative relative ai temi oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
- La durata del presente Protocollo ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovato salvo recessione di una delle parti .
- Del presente Protocollo d'Intesa fanno parte integrante i vigenti protocolli operativi stipulati tra il Centro Giustizia Minorile e i diversi Settori o le diverse Divisioni del Comune di Torino.
- Eventuali altre intese stipulate nel periodo di validità del presente protocollo faranno riferimento allo stesso ed agli strumenti qui previsti.
- Nuove intese operative comporteranno automaticamente l'ampliamento del tavolo programmatico/orientativo di cui all'art. 1 della presente intesa.
- Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa II parte, art. 4.

per Il Sindaco della Città di Torino  
Sergio Chiamparino  


Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria  
Antonio Pappalardo

